



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo

Patto d'integrità in materia di contratti pubblici

(Approvato con delibera di giunta n. 110 del 17/09/2025)

Art. 1. Finalità

1. Il presente patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra il comune di Albano S.A. e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. Il patto d'integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto sopra la soglia dell'affidamento diretto di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi previsti dal patto d'integrità, in quanto parte integrante del contratto, si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 2. Sottoscrizione e accettazione

1. Gli operatori economici, tramite il titolare o rappresentante legale, devono dichiarare di accettare i contenuti del patto d'integrità del Comune di Albano Sant'Alessandro. La dichiarazione deve essere consegnata congiuntamente ai restanti documenti previsti in sede di gara. La mancata consegna comporta l'esclusione dalla gara, a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.
2. La carenza della dichiarazione di accettazione del patto d'integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n.36/2023, con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.
3. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo di accettazione e di sottoscrizione della dichiarazione riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Art. 3. Obblighi dell'operatore economico

1. L'operatore economico, per partecipare alla procedura di gara/affidamento:
 - a) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune di Albano Sant'Alessandro e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere a alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere a alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo

- b) si obbliga a non ricorrere a alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- c) assicura che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, assicura di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- d) si impegna a segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione del comune di Albano Sant'Alessandro, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti del comune di Albano Sant'Alessandro stesso. Al segnalante per quanto compatibili, si applicano le tutele previste per il dipendente pubblico che segnala illeciti;
- e) si obbliga a informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente patto d'integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- f) assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
- g) si obbliga a acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte del comune di Albano Sant'Alessandro, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie di attività particolarmente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose ai sensi del comma 52 della legge n. 190/2012:
 - I. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - II. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - III. noli a freddo di macchinari;
 - IV. fornitura di ferro lavorato;
 - V. noli a caldo;
 - VI. autotrasporti per conto di terzi;
 - VII. guardiania dei cantieri;
 - VIII. servizi funerari e cimiteriali;
 - IX. ristorazione, gestione delle mense e catering;
 - X. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo

transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

- h) si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, e è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
- i) dichiara di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall'art. 21 del d.lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013 (c.d. divieto di pantouflage).

Art. 4. Obblighi del comune di Albano Sant'Alessandro

1. Il comune di Albano Sant'Alessandro si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 modificato dal D.P.R. 13.06.2023 n. 81 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici del comune di Albano Sant'Alessandro approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 13 del 05/05/2021.

2. In particolare il comune di Albano Sant'Alessandro assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3. Il comune di Albano Sant'Alessandro è obbligato a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 5. Violazione del patto d'integrità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, la violazione da parte dell'aggiudicatario di uno o più degli impegni previsti dall'articolo 3, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata:

- a) la risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
- b) l'escussione e incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo

- esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- c) la responsabilità per danno arrecato al comune nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - d) l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal comune per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione comunale in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
 - e) la segnalazione del fatto all'autorità nazionale anticorruzione e alle competenti autorità.

Art. 6. Efficacia del patto d'integrità

1. Il patto d'integrità e le sanzioni applicabili restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.
2. Ogni controversia relativa all'interpretazione e esecuzione del presente patto d'integrità fra comune e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è devoluta all'autorità giudiziaria competente.